




Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**11 LUG. 2024**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 28 maggio 2024 del Municipio del Comune di Muzzano con cui chiede l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico;

preso atto che:

- il Regolamento è stato approvato durante la seduta del Consiglio comunale del 13 novembre 2023;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- contro la decisione non sono stati interposti ricorsi e il diritto di referendum non è stato esercitato;

viste le osservazioni del Municipio del 26 giugno 2024 e il successivo preavviso del 3 luglio 2024 dell'incaricato cantonale della protezione dei dati (ICPD), di cui si allega una copia;

considerato,

nel suo rapporto del 1. novembre 2023, la Commissione della legislazione del Consiglio comunale di Muzzano ha chiesto che l'art. 7 del Regolamento sottoposto per approvazione venisse completato con un cpv. 4 che fornisca la base legale per il trasferimento a terzi delle immagini registrate dalle videocamere in dotazione al Comune, al fine che queste immagini potessero essere impiegate per lo sviluppo della base software sui cui le stesse operano. La proposta della Commissione è stata accolta in seduta dal Consiglio comunale.

Interpellato dall'ICPD, con scritto del 26 giugno 2024 il Municipio ha precisato che benché gli strumenti in dotazione al Comune siano predisposti all'impiego di algoritmi per il riconoscimento facciale utilizzando dei processi d'intelligenza artificiale, ossia le operazioni per cui la Commissione della legislazione ha in definitiva chiesto l'inserimento di una base legale, tale funzionalità non sarebbe attiva in quanto non presente nel sistema operativo installato nelle videocamere in questione. L'impiego delle funzioni di riconoscimento facciale imporrebbe infatti l'acquisto di ulteriori programmi informatici, cosa che il Comune non avrebbe intenzione di fare nemmeno in futuro. Allo stesso modo, le immagini non vengono mai inviate a terzi.

L'ICPD conclude pertanto che l'art. 7 cpv. 4 inserito dal Consiglio comunale risulta senza portata pratica.

Si può inoltre finanche supporre che mantenerlo dia inoltre l'idea che il Comune, oltre alla videosorveglianza, proceda anche a raccogliere dati per l'addestramento di algoritmi specifici al riconoscimento facciale, ciò che in realtà non sembra avvenire.

Date le circostanze, non occorre entrare nel merito della legittimità di un'eventuale simile operazione. Ossia, non occorre approfondire in questa sede se, tramite i regolamenti sulla videosorveglianza del demanio pubblico, un Comune possa dotarsi di processi di riconoscimento facciale e impiegare algoritmi al fine di identificare persone che transitano nel campo di azione delle videocamere in questione. La questione porrebbe senz'altro dei dubbi dal punto di vista dei limiti dell'autonomia comunale e della proporzionalità della misura, questi.

Come suggerito anche dall'ICPD nel suo preavviso del 3 luglio 2024, occorre pertanto stralciare d'ufficio l'art. 7 cpv. 4 del Regolamento in questione per i motivi di cui sopra. Ciò implica inoltre che, in assenza di una base legale che lo permetta, il Comune non potrà in ogni caso fare uso di

Decisione n. Incarto006414 del 11 luglio 2024

sistemi d'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, né trasmettere immagini a terzi per lo sviluppo degli algoritmi.

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Muzzano, riservato il punto seguente.
2. L'art. 7 cpv. 4 del nuovo Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Muzzano è stralciato.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune di Muzzano.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Muzzano, 6933 Muzzano;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**11 LUG. 2024**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 28 maggio 2024 del Municipio del Comune di Muzzano con cui chiede l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico;

preso atto che:

- il Regolamento è stato approvato durante la seduta del Consiglio comunale del 13 novembre 2023;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- contro la decisione non sono stati interposti ricorsi e il diritto di referendum non è stato esercitato;

viste le osservazioni del Municipio del 26 giugno 2024 e il successivo preavviso del 3 luglio 2024 dell'incaricato cantonale della protezione dei dati (ICPD), di cui si allega una copia;

considerato,

nel suo rapporto del 1. novembre 2023, la Commissione della legislazione del Consiglio comunale di Muzzano ha chiesto che l'art. 7 del Regolamento sottoposto per approvazione venisse completato con un cpv. 4 che fornisse la base legale per il trasferimento a terzi delle immagini registrate dalle videocamere in dotazione al Comune, al fine che queste immagini potessero essere impiegate per lo sviluppo della base software sui cui le stesse operano. La proposta della Commissione è stata accolta in seduta dal Consiglio comunale.

Interpellato dall'ICPD, con scritto del 26 giugno 2024 il Municipio ha precisato che benché gli strumenti in dotazione al Comune siano predisposti all'impiego di algoritmi per il riconoscimento facciale utilizzando dei processi d'intelligenza artificiale, ossia le operazioni per cui la Commissione della legislazione ha in definitiva chiesto l'inserimento di una base legale, tale funzionalità non sarebbe attiva in quanto non presente nel sistema operativo installato nelle videocamere in questione. L'impiego delle funzioni di riconoscimento facciale imporrebbe infatti l'acquisto di ulteriori programmi informatici, cosa che il Comune non avrebbe intenzione di fare nemmeno in futuro. Allo stesso modo, le immagini non vengono mai inviate a terzi.

L'ICPD conclude pertanto che l'art. 7 cpv. 4 inserito dal Consiglio comunale risulta senza portata pratica.

Si può inoltre finanche supporre che mantenerlo dia inoltre l'idea che il Comune, oltre alla videosorveglianza, proceda anche a raccogliere dati per l'addestramento di algoritmi specifici al riconoscimento facciale, ciò che in realtà non sembra avvenire.

Date le circostanze, non occorre entrare nel merito della legittimità di un'eventuale simile operazione. Ossia, non occorre approfondire in questa sede se, tramite i regolamenti sulla videosorveglianza del demanio pubblico, un Comune possa dotarsi di processi di riconoscimento facciale e impiegare algoritmi al fine di identificare persone che transitano nel campo di azione delle videocamere in questione. La questione porrebbe senz'altro dei dubbi dal punto di vista dei limiti dell'autonomia comunale e della proporzionalità della misura, questi.

Come suggerito anche dall'ICPD nel suo preavviso del 3 luglio 2024, occorre pertanto stralciare d'ufficio l'art. 7 cpv. 4 del Regolamento in questione per i motivi di cui sopra. Ciò implica inoltre che, in assenza di una base legale che lo permetta, il Comune non potrà in ogni caso fare uso di

Decisione n. Incarto006414 del 11 luglio 2024

sistemi d'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, né trasmettere immagini a terzi per lo sviluppo degli algoritmi.

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Muzzano, riservato il punto seguente.
2. L'art. 7 cpv. 4 del nuovo Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Muzzano è stralciato.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune di Muzzano.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Muzzano, 6933 Muzzano;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso.

Carla Biasca